

Codice A1602B

D.D. 10 aprile 2024, n. 243

**ARPA PIEMONTE con sede legale in Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO. Autorizzazione all'allontanamento di materiali dal Laboratorio di Vercelli - Via Trino 89, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive ..**



**ATTO DD 243/A1602B/2024**

**DEL 10/04/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

**OGGETTO:** ARPA PIEMONTE con sede legale in Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO. Autorizzazione all'allontanamento di materiali dal Laboratorio di Vercelli – Via Trino 89, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e della d.g.r. n. 22 - 4838 del 31.03.2022 .

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 12.08.2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

All'articolo 46 “Notifica di pratiche” del decreto è stabilito che qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione, è soggetta a notifica all'autorità competente. Al successivo articolo 54 “Allontanamento dal regime autorizzatorio” è previsto:

- al comma 1, che i materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione del decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se è rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione;

- al comma 3, che l'autorizzazione all'allontanamento per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, e' rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Con la deliberazione n. 22 – 4838 del 31.03.2022 la Giunta regionale ha disciplinato il procedimento inerente la suddetta autorizzazione e, tra l'altro, ha individuato il competente Settore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, quale struttura deputata al rilascio dell'autorizzazione per le pratiche connesse agli ambiti industriali e di ricerca e ha stabilito che il provvedimento venga rilasciato previa consultazione dell'Arpa Piemonte.

Con nota prot. n. 14878 del 19.02.2024 l'Arpa Piemonte - Direzione Tecnica ha presentato l'istanza di autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali per la pratica in atto presso il Laboratorio di Vercelli, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs 101/2020.

Con nota prot. n. 31126 del 17.03.2021 Questo Settore ha chiesto all'Arpa Piemonte - Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici di voler fornire il proprio contributo istruttorio ai sensi del paragrafo 3, punto 3.1 della d.g.r. n. 22 - 4838 del 31.03.2022 sulla documentazione allegata all'istanza, chiedendo di trasmettere entro il giorno 11.03.2024 le eventuali osservazioni e richieste di integrazione nonché le prescrizioni da inserire nell'autorizzazione, con riferimento a quanto stabilito al paragrafo 3, punto 3.5 della sopra citata deliberazione.

Dall'esame della documentazione agli atti, tenuto conto del parere dell'Arpa, di cui alla nota prot. n. 30952 dell'8.04.2024 risulta quanto di seguito riportato.

L'Arpa Piemonte, tra i cui compiti istituzionali rientra l'attività di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale, opera con laboratori appositamente dedicati.

L'istanza è relativa al Laboratorio sito in Vercelli, via Trino 89, soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs 101/2020, in cui sono detenute sorgenti radioattive in attesa di trasferimento, in seguito alla sospensione del benessere allo svolgimento delle attività per i danni provocati da un incendio occorso il 15 aprile 2022. Presso il Laboratorio è presente una vasca interrata di raccolta dei reflui potenzialmente radioattivi prodotti dalle precedenti attività.

Poichè la sede dell'Arpa Piemonte in cui è presente il Laboratorio verrà definitivamente chiusa, l'Agenzia dovrà provvedere allo svuotamento della vasca e al suo rilascio senza vincoli radiologici.

La vasca presenta una soluzione bifasica: sul fondo è presente un sedimento solido e la parte liquida è il risultato degli scarichi effettuati nel corso degli anni nel lavandino del laboratorio.

La fase liquida verrà trasferita in serbatoi in HDPE da 1 mc, previo trattamento precauzionale con filtri meccanici da 1 micron e resine a scambio ionico e, a seguito delle analisi preventive allo scarico (verifica delle concentrazioni di attività totali di alfa e beta emettitori), sarà rilasciata nella fognatura presente nel sito.

La fase solida rimossa, i filtri e le resine a scambio ionico utilizzati saranno gestiti come rifiuto radioattivo, tramite smaltimento ad opera di Ditta autorizzata. Tale Ditta provvederà altresì allo svuotamento della morchia residuale contenuta nella vasca, alla sua bonifica e decontaminazione e all'imballaggio del materiale solido raccolto.

Sulla base delle valutazioni effettuate, con criteri conservativi, dall'esperto qualificato risulta che la dose complessivamente ricevuta dall'individuo della popolazione è al di sotto dei 10 µSv annui, criterio di non rilevanza radiologica ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato I del d.lgs 101/2020.

Alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria tecnica, tenuto conto del contributo dell'Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici, risulta che

sussistono i presupposti per autorizzare l'allontanamento dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 con le seguenti prescrizioni:

1. le attività previste e illustrate nella documentazione tecnica allegata all'istanza dovranno essere svolte seguendo le modalità indicate nella relazione dell'Esperto di Radioprotezione;
2. l'Arpa Piemonte - Direzione Tecnica dovrà:
  - al termine delle operazioni, produrre e trasmettere all'Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici una relazione tecnica conclusiva, controfirmata dall'Esperto di Radioprotezione, in cui sono indicati i volumi allontanati e le corrispondenti attività dei radionuclidi coinvolti;
  - comunicare all'Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici le modalità di registrazione dello smaltimento o del conferimento a terzi nonché quelle di conservazione delle informazioni, ai sensi dei paragrafi 2.2 e 2.3 d.g.r. n. 22 - 4838 del 31.03.2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2024 n. 8 – 8111 che revoca la d.g.r. 17 ottobre 2016, n.1 – 4046 e la d.g.r. 14 giugno 2021 n. 1 – 33 61.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. 101/2020;
- l'articolo 17 della l.r. 23/2008;
- la d.g.r. n. 22 - 4838 del 31.03.2022;

#### *determina*

di autorizzare l'ARPA PIEMONTE con sede legale in Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO. all'allontanamento di materiali dal Laboratorio di Vercelli – Via Trino 89, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e della d.g.r. n. 22 - 4838 del 31.03.2022, con le seguenti prescrizioni:

1. le attività previste e illustrate nella documentazione tecnica allegata all'istanza dovranno essere svolte seguendo le modalità indicate nella relazione dell'Esperto di Radioprotezione;
2. l'Arpa Piemonte - Direzione Tecnica dovrà:
  - al termine delle operazioni, produrre e trasmettere all'Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici una relazione tecnica conclusiva, controfirmata dall'Esperto di Radioprotezione, in cui sono indicati i volumi allontanati e le corrispondenti attività dei radionuclidi coinvolti;
  - comunicare all'Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici le modalità di registrazione dello smaltimento o del conferimento a terzi nonché quelle di conservazione delle informazioni, ai sensi dei paragrafi 2.2 e 2.3 d.g.r. n. 22 - 4838 del 31.03.2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14

marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)  
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi